

INTERVENTO alla TAVOLA ROTONDA  
DOSSIER CISDA: I DIRITTI NEGATI DELLE DONNE AFGANE VOCE ALLA  
GIUSTIZIA AL FEMMINILE

Torino, 28 maggio 2024

Stefania Tassone – Corte Suprema di Cassazione

Buon pomeriggio a tutte le persone che stanno seguendo questo evento, in presenza o da remoto.

Ringrazio particolarmente la Collega ed Amica, Avv. Cesarina Manassero, Presidente del CPO presso l'Ordine degli Avvocati di Torino per avermi chiesto di partecipare a questo importante incontro, cui anche partecipa il CPO presso il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Torino, nella persona della Presidente dott.ssa Elisabetta Gallino.

Ringrazio il Presidente della Fondazione "Fulvio Croce" Avv. Enrico Maggiora, oggi validamente sostituito dall'Avv. Silvia Grosso, nonché la Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Avv. Simona Grabbi, oggi validamente rappresentata dall'Avv. Marina Notaristefano e tutto il Consiglio.

Ringrazio le Prof.sse Mia Caielli, Mia Callegari ed Eva Desana, nonché il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Un grande ringraziamento, infine, va a Laura Onofri, cui si deve la proposta di organizzare questo prezioso momento di riflessione e di confronto a seguito della presentazione del dossier CISDA.

Mi scuso di non poter partecipare in presenza, ma solo on line, per sopravvenute inderogabili ragioni di servizio e di presenza alla Scuola Superiore della Magistratura. E passo ora al mio breve intervento.

Il dossier del CISDA, il video che è stato trasmesso con il dibattito che ne è seguito, la testimonianza della mia collega magistrata afgana e le parole dell'avvocata afgana ribadiscono, ancora una volta, le atrocità che sta vivendo l'Afghanistan. Davanti a questo orrore non ci sono parole, ma invece occorre trovarle, per denunciare l'abominio che le donne afgane, tra cui quelle che un tempo si dedicavano alle professioni forensi, stanno vivendo, e che non può che essere ricondotto ad una vera e propria "persecuzione di genere", come sottolineato nel documento di MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés) del 10 marzo 2024 in occasione della Giornata internazionale delle Donne in Magistratura.

Pur non dovendo negare la recente grave conflittualità che affligge alcune zone del mondo, è indubbio che la crisi umanitaria che affligge l'Afghanistan e le sue donne resta dolorosamente attuale, in tutta la sua terribile portata emergenziale.

Un primo passo di acquisita e tragica consapevolezza è che in Afghanistan la magistratura e la avvocatura femminile sono state cancellate (il termine in inglese, "erased", è ancora più angosciante, ed è stato usato da Anisa Rasooli prima giudice afgana nominata, sotto il regime repubblicano, alla Corte Suprema afgana, ed ora rifugiata negli Stati Uniti).

Avvocate e Magistrate sono state uccise, imprigionate, o comunque perseguitate e costrette a fuggire; anzi, direi che sono state -quale orribile paradosso per queste donne di legge- costrette ad "evadere" dal loro Paese, come se fossero delle criminali, con tutto il dolore derivante non solo dall'abbandono della propria terra e dei loro affetti, ma anche dal non poter più svolgere la propria funzione giurisdizionale, frutto di un lungo percorso di studi e di perfezionamento.

Un passaggio successivo risiede nella considerazione per cui la questione di genere ha primaria attinenza con l'oppressione; l'oppressione, la persecuzione, l'ingiustizia, attecchiscono come erba maligna nella violenza e negli abusi sulle donne.

Là dove il valore aggiunto dell'essere donna (non solo nelle professioni forensi, ma nel suo ruolo complessivo nella società e nel lavoro) viene mortificato e represso non esiste democrazia; per parafrasare Rosa Luxemburg, se manca la libertà delle donne, manca la libertà sociale, e ci troviamo a vivere in una società che non può più essere definita "società civile".

In incontri come quello odierno siamo messe di fronte a ciò che per noi, magistrate ed avvocate italiane, è impensabile.

La nostra Costituzione, ai cui lavori parteciparono attivamente e facendo fronte comune le cd. Madri Costituenti (peraltro solo 21 su 556 deputati), annovera tra i diritti fondamentali quello di uguaglianza, la cui attuazione in concreto ed in molteplici campi è perseguita dal diritto antidiscriminatorio, nonché il diritto al lavoro ed all'istruzione; seguono poi, come è noto, le previsioni relative alle libertà individuali ed, in primis, alla libertà personale, inviolabile.

Peraltro, anche nel nostro Stato, radicati pregiudizi e stereotipi di genere hanno precluso a lungo l'accesso delle donne ai pubblici uffici e sono nel 1963 le donne sono state ammesse a sostenere il concorso in magistratura, otto soltanto riuscendo a diventare giudici nel 1965.

Uno Stato di diritto deve coltivare la cultura antidiscriminatoria ed il superamento di ogni forma di violenza, soprattutto di quella legata al genere; la soppressione dei diritti delle donne, tra cui le donne avviate alle professioni forensi, genera invece ulteriori abusi, torture e violenze, in una dimensione sempre più -funestamente- collettiva.

In Afghanistan la Costituzione e le leggi, un tempo vigenti, sono ora completamente obliterate dal regime attuale.

Il sentimento di indignazione che proviamo non deve limitarsi alla mera enunciazione, ma deve assumere connotati concreti.

Sotto questo profilo vanno commentate con favore pronunce come quelle del Tribunale di Roma, 8.6.2023, che ha dichiarato il diritto di un cittadino afgano, con la moglie ed i cinque figli, a fare -con urgenza- ingresso sul territorio nazionale, previo rilascio del visto di ingresso per motivi umanitari di cui all'art. 23 reg. Ce 810/2010, ordinando alla pubblica amministrazione di provvedere urgentemente in ogni modo ritenuto idoneo.

Con la presa al potere da parte dei talebani l'interessato era stato chiamato per l'evacuazione da parte delle autorità italiane insieme alla sua famiglia; tuttavia in quel momento si trovava nella Valle del Panjshir e non era riuscito a tornare in tempo a Kabul per partire alla volta dell'Italia, dove invece veniva evacuato il padre che attualmente si trova a Roma. Il ricorrente, quindi, era stato costretto a scappare in Tagikistan, per sfuggire ai talebani, mentre la sua famiglia, moglie e figli, era rimasta in Afghanistan.

Nel caso di specie la situazione tra il marito e la moglie del nucleo familiare era differenziata: trovandosi in Tagikistan, infatti, il marito era riuscito a rilasciare procura alle liti apostillata presso un notaio tagico; la moglie, invece, si trovava ancora in Afghanistan e, pertanto, non riusciva a rilasciare procura se non online.

Il Tribunale ha ritenuto valida la procura on line dato che la donna si trovava *"in condizioni così particolari da escludere ogni possibilità di rilasciare la procura nelle forme ordinarie"* e ha richiamato, sul punto, alla sentenza della Corte di Giustizia del 18.04.2023, resa nella causa C-1/23, e ai principi in essa affermati: *"I medesimi principi sono stati espressi nella recentissima sentenza della Corte di Giustizia del 18.04.2023 resa nella causa C-1/23 PPU, relativa al caso della richiesta di visto per ricongiungimento familiare che, sebbene diverso, è tuttavia assimilabile a quello di specie per quanto qui rileva, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, venendo in quel caso in rilievo le medesime necessità di accertamento dell'identità che si pongono nella fattispecie in esame relativamente al rilascio di una procura alle liti, nonché le medesime finalità di tutela di diritti fondamentali, quali il diritto all'unità familiare in un caso e quello alla difesa e ad agire in giudizio nell'altro, entrambi tutelati a livello internazionale e costituzionale. Ebbene, la Corte di Giustizia ha in proposito chiarito che `è indispensabile che gli Stati membri diano prova, in simili situazioni, della flessibilità necessaria per consentire agli interessati di presentare effettivamente la loro domanda di ricongiungimento familiare in tempo utile, facilitando la presentazione di tale domanda e ammettendo, in particolare, il ricorso a mezzi di comunicazione a distanza. Infatti, in assenza di una tale flessibilità, richiedere, senza eccezioni, la comparizione personale al momento della presentazione della domanda ... non consente di tener conto degli eventuali ostacoli che potrebbero impedire la presentazione effettiva della domanda e, quindi, rendere impossibile l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare ... in un paese segnato da un conflitto armato, le possibilità di spostarsi verso sedi diplomatiche o consolari competenti possono essere notevolmente limitate, di modo che, per soddisfare il requisito della comparizione personale,*

*tali persone, che possono, in aggiunta, essere minorenni, si vedrebbero costrette ad attendere che la situazione della sicurezza consenta loro di spostarsi, salvo esporsi a trattamenti inumani o degradanti, o anche mettere in pericolo la propria vita', altresì evocando le conseguenze lesive per il diritto all'unità familiare che si realizzano nel caso dell'impedito ricongiungimento, esattamente come si realizzerebbero nel caso di specie, in assenza di modalità eccezionali di rilascio della procura per sopperire all'impossibilità di accedere a quelle ordinarie, salva eventuale successiva regolarizzazione".*

Inoltre, il Tribunale ha superato l'eccezione della pubblica amministrazione, fondata sulla mancata richiesta di inserimento nelle liste di evacuazione/corridoi umanitari, anzitutto affermando che la richiesta di inserimento nelle liste non può dirsi pregiudiziale alla richiesta di ingresso per motivi umanitari, in quanto la domanda di evacuazione non può incidere negativamente "sulla valutazione circa la sussistenza del diritto fatto valere nel giudizio". In secondo luogo evidenziando: "nemmeno vale a tal fine l'ulteriore obiezione di parte resistente di consentire in questo modo agli odierni ricorrenti di superare le persone che attendono l'ingresso secondo il canale (in principio) predisposto, atteso che siffatta considerazione non può impedire la valutazione giudiziale nel singolo caso sottoposto all'esame del Giudice. Tale timore può piuttosto essere scongiurato dall'Amministrazione stessa, mediante l'effettiva implementazione dei canali previsti nei confronti di persone nella stessa situazione degli odierni ricorrenti".

Permettetemi di citare ancora Trib. Torino, 14 luglio 2021, che ha accolto il ricorso del richiedente asilo, nato a Kabul, il quale ha tempestivamente riassunto, a seguito di pronuncia di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma del 23.10.2020, il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione avverso la decisione di trasferimento in Bulgaria emessa dall'Unità Dublino presso il Dipartimento per le Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell'Interno il 7.5.2019 (notificata all'interessato il 6.6.2019), domandandone in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva e in via principale l'annullamento.

Ed ha statuito che: "In conclusione, il Collegio ritiene che, alla luce delle informazioni raccolte dalle fonti sopra riportate, acquisite anche in forza dei poteri istruttori officiosi, ed in assenza di elementi di segno contrario dedotti dall'Amministrazione resistente, le condizioni dei richiedenti asilo in Bulgaria non siano tali da scongiurare il fondato rischio di trattamenti inumani e degradanti, come previsto dall'art. 3 par. 2 Reg. UE 604/2013. Ne segue che il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve dichiararsi la competenza dello Stato italiano per l'esame della domanda di protezione internazionale formulata dal richiedente".

Sempre Trib. Torino, 1.3.2023 ha rigettato il reclamo con cui il Ministero dell'Interno ha chiesto la riforma e la revoca della ordinanza del Tribunale di Torino emessa il 22.12.2022 e comunicata in data 29.12.2022 all'esito di

procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., con la quale il Giudice ha ordinato alla Questura di Torino “di fissare un appuntamento alla ricorrente al fine di registrare la domanda di protezione internazionale nonché di compiere ogni altro atto conseguente ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 25/2008”.

A fondamento della pronuncia il Tribunale ha rilevato che *“La materia della protezione internazionale è ontologicamente urgente”* ed ha richiamato la Corte di Giustizia UE (sentenza Evelyn Danqua, C-429/15), che ha stabilito che in assenza di norme dell’Unione in ordine alle modalità di presentazione delle domande di asilo, spetta allo Stato membro fissarle, garantendo però che dette modalità non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’Unione. Anche l’art 6, par. 6, direttiva 2013/33/UE, recepita nel d.lgs 142/2015, secondo cui gli Stati Membri non devono chiedere documenti inutili o sproporzionati a chi presenta la domanda di protezione internazionale, esplicita ulteriormente l’impegno degli Stati Membri a non ostacolare la presentazione della domanda di asilo.

Richiamo infine Trib. Brescia 14.9.2022, che ha riconosciuto al richiedente asilo dell’Afghanistan la protezione speciale in espresso riferimento al principio di *non refoulement*, di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1 prima parte TU d.lgs. 286/98. Il giudice bresciano ha, innanzitutto, censurato attraverso specifiche COI il giudizio espresso dalla Commissione territoriale, che aveva dubitato della stessa provenienza afghana del richiedente anche sotto il profilo linguistico ed etnico ed aveva escluso sia il rifugio politico che la protezione sussidiaria per insussistenza del fondato timore di persecuzione, in quanto non si sarebbe rinvenuto nel Paese un conflitto armato dopo la presa di potere del governo talebano. Il Tribunale ha, invece, riconosciuto la protezione speciale in quanto dalle COI consultate è emerso che l’Afghanistan è caratterizzato da plurime, acclamate e diffuse violazioni dei diritti umani, tali da integrare i presupposti del divieto di *refoulement* di cui all’art. 19, co. 1.1 TU 286/98. Secondo il Tribunale *«Questa norma, in uno ai vincoli ordinamentali di natura sovranazionale e internazionale, esprime il divieto di respingimento, espulsione o estradizione, ogniquale volta vi sia il rischio concreto ed attuale che lo straniero o l’apolide possa subire un pregiudizio in relazione a beni giuridici fondamentali, quali la vita e l’integrità fisica, dipendenti anche da fattori oggettivi esterni alla sua persona (situazioni di grave instabilità sociopolitica caratterizzata da generalizzata violenza, generalizzate e gravi violazioni dei diritti umani, carestie o disastri ambientali o naturali etc.)»*.

Il giudice ha valorizzato anche l’avvio del percorso di integrazione sociale del richiedente, dimostrato dalla sia pur precaria attività lavorativa stagionale svolta e da attività di volontariato.

Quelli che ho citato sono alcuni esempi in cui la giurisdizione (quella di cui la magistrata e l’avvocata che oggi abbiamo sentito fanno parte e che, ne sono certa, continuano a coltivare in scienza, coscienza e cuore) si dimostra dunque attenta alle esigenze di tutela dei diritti umani negati, che passano anche

attraverso percorsi di integrazione che si realizzano mediante l'inserimento lavorativo e la promozione di relazioni sociali, onde evitare che, oltre al dolore ed alle sofferenze patite in patria, i rifugiati e le rifugiate debbano patire una vera e propria morte civile ed economica nel Paese di asilo.

Lungo è tuttavia ancora il cammino della giurisprudenza, anche a livello sovranazionale, che non sempre garantisce spazio all'esperienza concreta e singolare, soprattutto delle donne, come emerge da molteplici studi in materia (v. di recente e per i riferimenti all'interno, lo studio di Ilaria Boiano, Le persecuzioni nei confronti delle donne e il sistema di protezione internazionale: quale Paese può dirsi "sicuro" per le donne ?, in *Questione Giustizia*, n. 4/2022).

Aggiungasi, sotto il profilo delle fonti sovranazionali evocabili in difesa dei diritti delle donne afgane e, più in generale, nel mondo arabo e nei Paesi M.E.N.A., di cui le più note sono la Convenzione di Istanbul del 2011 e la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, che esse sono fonti "eurounitarie", come tali applicabili soltanto per le donne già presenti nei Paesi del Consiglio d'Europa e dell'Unione oppure per le donne richiedenti asilo nel momento in cui vi fanno ingresso, e non anche in difesa delle donne che sono rimaste sul suolo afgano (così Fabrizio Filice, *Afghanistan: la responsabilità e l'impegno vengono prima della solidarietà*, in *Questione Giustizia*, 9.9.2021).

Auspico che la nostra giurisdizione -alla luce dell'art. 10 della Costituzione della Repubblica Italiana (secondo cui il diritto di asilo sia attribuito senza condizioni ed eccezioni, né vincolo di reciprocità, allo «straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana»), nella considerazione del sistema delle fonti nazionali e sovranazionali della protezione internazionale, con il contributo di quanti studiano, si attivano e si confrontano in questa materia- possa approfondire il percorso di tutela dei diritti delle donne afgane, che sono quei diritti, fondamentali ed inviolabili, delle donne tutte ed in fin dei conti dell'umanità intera, nella consapevolezza di quanto essi debbano esistere e siano preziosi, e, ringraziandoVi per l'attenzione, concludo citando le immortali parole di Pietro Calamandrei,

“La libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”.

Stefania Tassone